

**AVVERTENZE**  
per coloro che desiderano rivolgersi alla  
**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

## I. QUALI SONO I CASI DI CUI LA CORTE PUÒ OCCUPARSI?

1. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è un tribunale internazionale competente ad esaminare, **in determinate circostanze**, ricorsi presentati da persone che ritengono che i diritti loro riconosciuti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo siano stati violati. Detta Convenzione è un trattato mediante il quale 43 Stati europei si sono impegnati a rispettare **alcuni diritti fondamentali** degli individui. I diritti garantiti sono enumerati nella stessa Convenzione e nei Protocolli nn. 1, 4, 6, 7 e 13 ratificati da alcuni degli Stati Membri. È opportuno che Lei ne legga i relativi testi, come pure le riserve che vi sono allegate.
2. Qualora la parte ricorrente ritenga di essere vittima diretta di una o più violazioni di tali diritti fondamentali da parte di uno o più Stati Membri, essa può rivolgersi alla Corte.
3. La Corte può esaminare esclusivamente doglianze relative alla violazione di uno o più **diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli**. Non è una corte d'appello rispetto ai tribunali nazionali e non può annullarne o modificarne le sentenze e non può nemmeno intervenire direttamente a favore della parte ricorrente presso le autorità di cui si lamenta.
4. La Corte è competente ad esaminare solamente doglianze dirette contro uno o più Stati che hanno ratificato la Convenzione o un dato Protocollo e nel caso in cui dette doglianze riguardino un **fatti accaduti posteriormente rispetto ad una certa data**. La data varia a seconda degli Stati e a seconda che la doglianza sia relativa ad un diritto garantito dalla Convenzione stessa o da uno dei suoi Protocolli.
5. La Corte tratta soltanto doglianze dirette contro pubbliche autorità (Parlamento, amministrazione, tribunali, ecc.). **La Corte non tratta ricorsi diretti contro privati o contro istituzioni private.**
6. Ai sensi dell'articolo 35 §1 della Convenzione, la Corte può essere adita soltanto dopo **l'esaurimento delle vie di ricorso interne** ed entro **sei mesi dalla data della decisione interna definitiva**. La Corte non si può occupare di ricorsi che non soddisfino le condizioni di ricevibilità di cui sopra.
7. È pertanto fondamentale che, prima di rivolgersi alla Corte, la parte ricorrente abbia esperito tutte le vie di ricorso interne previste dall'ordinamento dello Stato chiamato in causa e che avrebbero potuto porre rimedio alla situazione lamentata; in caso contrario, è suo onere dimostrare che tali vie di ricorso sarebbero state inefficaci. Essa deve aver quindi proposto appello innanzi ai tribunali interni, sino alla più alta giurisdizione competente, davanti ai quali dovrà aver sollevato, quantomeno in sostanza, le doglianze che intende presentare in seguito alla Corte.
8. Nell'esperire le vie di ricorso interne, la parte ricorrente deve, in generale, aver osservato le regole di procedura nazionali, in particolare i termini da esse prescritti. Se, ad esempio, un ricorso è stato rigettato in quanto tardivo o per inosservanza da parte della parte ricorrente delle regole di competenza o procedurali, la Corte non potrà esaminare il ricorso.
9. Tuttavia, se la parte ricorrente si lamenta di un giudizio, in particolare di una condanna, non è necessario che essa abbia tentato di ottenere la revisione del processo dopo aver esperito i ricorsi giudiziari ordinari. Non è neppure necessario aver presentato istanze rimesse alla completa

discrezionalità delle autorità o aver chiesto la grazia o l'amnistia. Inoltre, le petizioni (al Parlamento, al capo di Stato o di Governo, ad un ministro o ad un mediatore) non costituiscono ricorsi da esperire.

10. La parte ricorrente ha **sei mesi** di tempo per adire la Corte dal momento in cui la più alta autorità nazionale ha emesso una decisione in merito al suo caso. Tale termine inizia a decorrere dalla notifica alla parte ricorrente o al suo avvocato della decisione definitiva pronunciata nell'ambito dei mezzi d'impugnazione ordinari e non invece a partire dal successivo rigetto di un'eventuale istanza di revisione del processo (ricorso straordinario), di una domanda di grazia o di amnistia o di qualunque altra istanza rimessa alla completa discrezionalità delle autorità.

11. Il termine di sei mesi viene interrotto dalla data di spedizione della prima lettera alla Corte con cui la parte ricorrente esponga, chiaramente, anche se sommariamente, l'oggetto delle sue eventuali doglianze, oppure dall'invio del formulario di ricorso debitamente compilato. Una semplice richiesta di informazioni non è sufficiente per interrompere il termine sopracitato.

12. A titolo puramente informativo, segnaliamo che **oltre il 90% dei ricorsi esaminati dalla Corte** sono stati rigettati per il non rispetto di una o più delle condizioni di ricevibilità precedentemente descritte.

## II. COME RIVOLGERSI ALLA CORTE?

13. Le **lingue ufficiali** della Corte sono il francese e l'inglese, ma se lo desidera, la parte ricorrente può anche scrivere alla Cancelleria nella lingua ufficiale di uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Durante la fase iniziale della procedura, la Corte scrive generalmente alla parte ricorrente in una di queste lingue. E' importante sapere tuttavia che, a uno stadio ulteriore della procedura, e cioè se la Corte non dichiara irricevibile il ricorso sulla base del fascicolo che la parte ricorrente ha presentato, ma decide di richiedere al Governo delle osservazioni scritte sulle doglianze sollevate, tutta la corrispondenza che la Corte intratterrà con le parti sarà redatta in francese o in inglese, e la parte ricorrente stessa o il suo rappresentante saranno in principio tenuti ad utilizzare una di queste lingue nelle ulteriori osservazioni..

14. La Corte può essere adita esclusivamente per posta normale (**e non telefonicamente**). Nel caso in cui il ricorso sia inviato tramite posta elettronica o telefax, deve imperativamente seguire una **conferma scritta del ricorso per posta normale**. E inutile che la parte ricorrente si rechi personalmente a Strasburgo per esporre il caso oralmente.

15. Tutta la corrispondenza riguardante il ricorso deve essere inviata al seguente **indirizzo**:

Al Cancelliere  
della Corte europea dei Diritti dell'Uomo  
Consiglio d'Europa  
F-67075 STRASBURGO CEDEX

Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione.

16. A riscontro della prima lettera o del formulario di ricorso, la Cancelleria della Corte invierà una risposta, informando la parte ricorrente dell'apertura a suo nome di un fascicolo di ricorso il cui **numero di riferimento dovrà essere citato in tutta la corrispondenza successiva**. È possibile che in seguito vengano richiesti alla parte ricorrente documenti, informazioni o spiegazioni complementari relativi al ricorso. La Cancelleria non è abilitata, invece, a fornire informazioni sulle disposizioni di legge in vigore nello Stato contro il quale è presentato il ricorso o consulenze giuridiche riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del diritto nazionale.

17. È nell'interesse della parte ricorrente dimostrare **diligenza nella maniera in cui la corrispondenza** con la Cancelleria viene condotta. Qualunque ritardo o mancanza di risposta potrebbe venire considerato come segno di disinteresse al prosieguo dell'istruzione della pratica.

18. Qualora la parte ricorrente ritenga che le sue doglianze riguardino uno dei diritti garantiti dalla Convenzione o da uno dei suoi Protocolli e che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte, essa dovrà **compilare con cura e in maniera leggibile il formulario di ricorso e rispedirlo, con copia di eventuali altri documenti rilevanti, non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro sei mesi dalla data della prima comunicazione della Cancelleria.** Qualora il formulario di ricorso e gli eventuali relativi documenti non dovessero essere inviati entro questo termine, ciò verrà considerato come segno di disinteresse al prosieguo dell'istruzione della pratica e si procederà alla distruzione del fascicolo.

19. Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento della Corte, il formulario di ricorso dovrà obbligatoriamente contenere:

- a) un **breve riassunto dei fatti** di cui la parte ricorrente intende lamentarsi e delle sue doglianze;
- b) la menzione del diritto o dei diritti della Convenzione che ritiene siano stati violati;
- c) l'indicazione dei ricorsi esperiti;
- d) la lista delle decisioni emesse nei suoi confronti da una pubblica autorità, precisandone, di volta in volta: la data, il contenuto (sommariamente) e l'autorità che l'ha emessa. La parte ricorrente dovrà allegare alla sua lettera una copia integrale di tali decisioni (i documenti inviati non saranno restituiti; è pertanto nel suo interesse **inviarne esclusivamente delle copie e non degli originali**).

20. Ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento della Corte, il formulario deve essere **firmato** dalla parte ricorrente o dal suo rappresentante.

21. Se la parte ricorrente non desidera che la sua identità sia resa pubblica, lo deve precisare ed esporre le ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale secondo la quale la procedura è pubblica. La Corte può, in casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzare **l'anonimato**.

22. Al momento del deposito del ricorso non è necessario che la parte ricorrente sia rappresentata e l'eventuale rappresentante non deve necessariamente essere un avvocato. Tuttavia, nel caso in cui la Corte decida di richiedere al Governo delle osservazioni scritte sulle doglianze relative al ricorso, la parte ricorrente, in principio, sarà tenuta ad essere rappresentata da un avvocato per il prosieguo del ricorso. Salvo dispensa, il rappresentante dovrà essere un avvocato abilitato ad esercitare la professione in uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Inoltre, questo avvocato deve avere una conoscenza adeguata di una delle lingue ufficiali della Corte (l'inglese e il francese). Ricordiamo che, da questo stadio della procedura, sia la corrispondenza inviata dalla Corte sia le osservazioni della parte ricorrente dovranno essere in una delle lingue ufficiali, salvo se è stata accordata l'autorizzazione a continuare ad utilizzare una lingua non ufficiale. Se la parte ricorrente desidera rivolgersi alla Corte attraverso un avvocato o un altro rappresentante, è necessario che al formulario di ricorso venga aggiunta **una procura in suo favore**. Il rappresentante di una persona giuridica (società, associazione ecc.) o di un gruppo di persone deve giustificare il suo diritto statutario o legale di rappresentante.

23. La Corte non offre il **gratuito patrocinio** per aiutare la parte ricorrente a pagare un avvocato che rediga il ricorso iniziale. Ad uno stadio successivo della procedura, ossia dopo l'eventuale decisione della Corte di comunicare il ricorso al governo in causa per osservazioni scritte, la parte ricorrente potrà beneficiare del gratuito patrocinio qualora le sue condizioni finanziarie siano tali da non consentirle di pagare un avvocato e se la Corte ritenga che il gratuito patrocinio sia necessario per un'adeguata trattazione del ricorso.

24. L'istruzione della pratica è **gratuita**. Questa, almeno nella parte iniziale, è scritta: non è quindi necessario che la parte ricorrente si rechi presso la Corte. La parte ricorrente verrà tenuta informata di qualunque decisione presa dalla Corte.

## **ALLEGATO**

### **L'ESAURIMENTO DELLE VIE DI RICORSO INTERNE NEL CASO IN CUI LA PARTE RICORRENTE SI LAMENTI DELLA DURATA DI UNA PROCEDURA:**

In relazione al punto n. 7, per quanto riguarda in particolare l'esaurimento delle vie di ricorso interne nel caso in cui la parte ricorrente si lamenti della durata di una procedura, questa deve esaurire la via di ricorso introdotta dalla legge n° 89 del 24 marzo 2001 che sancisce il diritto, per ogni persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione del termine ragionevole di durata del processo, di ottenere un'equa soddisfazione. A questo proposito, è da tener presente che la Corte si è pronunciata il 6 settembre 2001, in un ricorso simile (Brusco c. Italia, n° 69789/01), sulla necessità per un ricorrente che aveva già introdotto un ricorso presso la Corte europea di adire la Corte d'Appello, e l'ha rigettato per non esaurimento delle vie di ricorso interne. Consultando il sito Internet della Corte <http://www.echr.coe.int> potrà conoscere detta decisione.

Stato	Convenzione CETS 005	Protocollo No. 1 CETS 009	Protocollo No. 4 CETS 046	Protocollo No. 6 CETS 114	Protocollo No. 7 CETS 117	Protocollo No. 12 CETS 177	Protocollo No. 13 CETS 187
<b>Albania</b>	02/10/96	02/10/96	02/10/96	01/10/00	01/01/97	01/04/05	
<b>Andorra</b>	22/01/96			01/02/96			01/07/03
<b>Armenia</b>	26/04/02	26/04/02	26/04/02	01/10/03	01/07/02	01/04/05	
<b>Austria</b>	03/09/58	03/09/58	18/09/69	01/03/85	01/11/88		01/05/04
<b>Azerbaijan</b>	15/04/02	15/04/02	15/04/02	01/05/02	01/07/02		
<b>Belgio</b>	14/06/55	14/06/55	21/09/70	01/01/99			01/10/03
<b>Bosnia-Erzegovina</b>	12/07/02	12/07/02	12/07/02	01/08/02	01/10/02	01/04/05	01/11/03
<b>Bulgaria</b>	07/09/92	07/09/92	04/11/00	01/10/99	01/02/01		01/07/03
<b>Cipro</b>	06/10/62	06/10/62	03/10/89	01/02/00	01/12/00	01/04/05	01/07/03
<b>Croazia</b>	05/11/97	05/11/97	05/11/97	01/12/97	01/02/98	01/04/05	01/07/03
<b>Danimarca</b>	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/03/85	01/11/88		01/07/03
<b>Estonia</b>	16/04/96	16/04/96	16/04/96	01/05/98	01/07/96		01/06/04
<b>Finlandia</b>	10/05/90	10/05/90	10/05/90	01/06/90	01/08/90	01/04/05	01/03/05
<b>Francia</b>	03/05/74	03/05/74	03/05/74	01/03/86	01/11/88		
<b>Georgia</b>	20/05/99	07/06/02	13/04/00	01/05/00	01/07/00	01/04/05	01/09/03
<b>Germania</b>	03/09/53	13/02/57	01/06/68	01/08/89			01/02/05
<b>Grecia</b>	28/11/74	28/11/74		01/10/98	01/11/88		
<b>Islanda</b>	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/06/87	01/11/88		01/03/05
<b>Irlanda</b>	03/09/53	18/05/54	29/10/68	01/07/94	01/11/01		01/07/03
<b>Italia</b>	26/10/55	26/10/55	27/05/82	01/01/89	01/02/92		
<b>Lettonia</b>	27/06/97	27/06/97	27/06/97	01/06/99	01/09/97		
<b>L.E.R.Y di Macedonia</b>	10/04/97	10/04/97	10/04/97	01/05/97	01/07/97	01/04/05	01/11/04
<b>Liechtenstein</b>	08/09/82	14/11/95	08/02/05	01/12/90			01/07/03

<b>Stato</b>	<b>Convenzione CETS 005</b>	<b>Protocollo No. 1 CETS 009</b>	<b>Protocollo No. 4 CETS 046</b>	<b>Protocollo No. 6 CETS 114</b>	<b>Protocollo No. 7 CETS 117</b>	<b>Protocollo No. 12 CETS 177</b>	<b>Protocollo No. 13 CETS 187</b>
<b>Lituania</b>	20/06/95	24/05/96	20/06/95	01/08/99	01/09/95		
<b>Lussemburgo</b>	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/03/85	01/07/89		
<b>Malta</b>	23/01/67	23/01/67	05/06/02	01/04/91	01/04/03		01/07/03
<b>Moldova</b>	12/09/97	12/09/97	12/09/97	01/10/97	01/12/97		
<b>Monaco</b>	30/11/05		30/11/05	01/12/05	01/02/06		01/03/06
<b>Norvegia</b>	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/11/88	01/01/89		
<b>Paesi Bassi</b>	31/08/54	31/08/54	23/06/82	01/05/86		01/04/05	
<b>Polonia</b>	19/01/93	10/10/94	10/10/94	01/11/00	01/03/03		
<b>Portogallo</b>	09/11/78	09/11/78	09/11/78	01/11/86	01/03/05		01/02/04
<b>Regno Unito</b>	03/09/53	18/05/54		01/06/99			01/02/04
<b>Repubblica Cecca</b>	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93		01/11/04
<b>Romania</b>	20/06/94	20/06/94	20/06/94	01/07/94	01/09/94		01/08/03
<b>Russia</b>	05/05/98	05/05/98	05/05/98		01/08/98		
<b>San Marino</b>	22/03/89	22/03/89	22/03/89	01/04/89	01/06/89	01/04/05	01/08/03
<b>Serbia</b>	03/03/04	03/03/04	03/03/04	01/04/04	01/06/04	01/04/05	01/07/04
<b>Slovacchia</b>	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93	01/01/93		
<b>Slovenia</b>	28/06/94	28/06/94	28/06/94	01/07/94	01/09/94		01/04/04
<b>Spagna</b>	04/10/79	27/11/90		01/03/85			
<b>Svezia</b>	03/09/53	18/05/54	02/05/68	01/03/85	01/11/88		01/08/03
<b>Svizzera</b>	28/11/74			01/11/87	01/11/88		01/07/03
<b>Turchia</b>	18/05/54	18/05/54		01/12/03			
<b>Ucraina</b>	11/09/97	11/09/97	11/09/97	01/05/00	01/12/97		01/07/03
<b>Ungheria</b>	05/11/92	05/11/92	05/11/92	01/12/92	01/02/93		01/11/03

## **Riserve e dichiarazioni fatte alla Convenzione e ai Protocolli n<sup>os</sup> 1, 4, 6, 7 et 13**

### **ITALIA**

#### **Riserva riguardante il Protocollo n° 4 del 27 maggio 1982, ritirata il 12 novembre 2002 - Or. Fr.**

Nel depositare lo strumento di ratifica del Protocollo n° 4, il Rappresentante Permanente ha dichiarato, per conto del suo Governo, che « il paragrafo 2 dell'articolo 3 non osta all'applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana, riguardante il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale di alcuni membri di Casa Savoia ». <sup>1</sup>

#### **Dichiarazione riguardante il Protocollo n° 7 del 4 novembre 1991 - Or. Fr.**

La Repubblica italiana dichiara che gli articoli 2 a 4 del Protocollo n° 7 si applicano unicamente alle infrazioni, alle procedure e alle decisioni qualificate come penali dalla legge italiana.

### **SAN MARINO**

#### **Dichiarazione e riserva alla Convenzione del 22 marzo 1989 - Or. It.**

Il Governo della Repubblica di San Marino, nel confermare che è suo fermo intendimento non prevedere e non consentire deroghe di alcun tipo agli impegni assunti, è in obbligo di sottolineare la sua realtà di Stato di modeste dimensioni territoriali che impone una particolare attenzione per quanto concerne la materia della residenza, del lavoro e dei benefici sociali nei riguardi degli stranieri, anche se non coperte dalla Convenzione sulla Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e Protocolli relativi.

In relazione alle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione in materia di diritto di fondare dei sindacati, il Governo della Repubblica di San Marino dichiara che a San Marino esistono e operano due sindacati, che gli articoli 2 e 4 della Legge n° 7 del 17 febbraio 1961 sulla protezione del lavoro e dei lavoratori prevedono che le associazioni o i sindacati debbano essere registrati presso il tribunale e che la registrazione può essere ottenuta a condizione che l'associazione includa almeno sei categorie di lavoratori e un minimo di 500 iscritti.

#### **Riserva al Protocollo n° 1 del 22 marzo 1989 – Or. It.**

Date le disposizioni legislative in vigore che regolano l'uso dei beni conformemente all'interesse generale, il principio di cui all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, aperto alla firma a Parigi il 20 marzo 1952, non ha influenza sul regime in vigore in materia di proprietà immobiliare dei cittadini stranieri.

#### **Dichiarazione riguardante il Protocollo n° 7 del 22 marzo 1989 – Or. It.**

Il Governo della Repubblica di San Marino, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 in tema di indennizzo di una persona vittima di un errore giudiziario, dichiara che, mentre il principio è applicato di fatto nella prassi, non è, tuttavia, previsto in una corrispondente disposizione legislativa. Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna, di conseguenza, a prevedere l'affermazione e la regolamentazione del principio in una pertinente disposizione legislativa che sarà approvata entro il termine di due anni a partire dalla data odierna.

<sup>1</sup> In seguito all'entrata in vigore, il 10 novembre 2002, della legge costituzionale n° 1 del 23 ottobre 2002, il Rappresentante Permanente ha dichiarato che i commi 1° e 2° della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana non sono più applicabili ai membri e discendenti della Casa Savoia.

Conseguentemente, a far data dal 10 novembre 2002, è venuto a meno l'oggetto della dichiarazione di protezione formulata dall'Italia in occasione del deposito dello strumento di ratifica del Protocollo n° 4 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 27 maggio 1982, che pertanto non avrà più alcun effetto.

## **SVIZZERA**

### **Riserva alla Convenzione del 28 novembre 1974, ritirata il 29 agosto 2000 - Or. Fr.**

Il principio della pubblicità dei dibattimenti proclamato all'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione non sarà applicabile alle procedure relative alla determinazione di diritti e doveri di carattere civile o alla fondatezza di un'accusa in materia penale che, conformemente a leggi cantonali, si svolgono davanti a un'autorità amministrativa.

Il principio della pubblicità della pronuncia della sentenza sarà applicato senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi cantonali di procedura civile e penale che prevedono che la sentenza non è resa pubblicamente, ma sarà comunicata per iscritto alle parti.

### **Dichiarazioni interpretative della Convenzione del 28 novembre 1974, ritirate il 29 agosto 2000 – Or. Fr.**

Per il Consiglio federale svizzero, lo scopo della garanzia di un processo equo come disposto dall'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, per quanto concerne sia le contestazioni riguardanti diritti e obblighi di carattere civile, sia la fondatezza di ogni accusa penale formulata contro la persona in causa, è quello di assicurare un controllo giudiziario finale degli atti o decisioni delle pubbliche autorità che tocca questi diritti o obblighi o l'esame della fondatezza di tale accusa.<sup>2</sup>

Il Consiglio federale svizzero dichiara che, secondo la propria interpretazione, la garanzia della gratuità dell'assistenza di un avvocato d'ufficio e di un interprete, come disposto dall'articolo 6 paragrafo 3, lettere c ed e della Convenzione, non libera definitivamente il beneficiario del pagamento delle spese che ne derivano.

### **Riserve al Protocollo n° 7 del 24 febbraio 1988 – Or. Fr.**

#### Articolo 1

Qualora l'espulsione avvenga su decisione del Consiglio federale basata sull'articolo 70 della Costituzione federale per minaccia alla sicurezza interna od esterna della Svizzera, alla persona espulsa non saranno garantiti i diritti enunciati al capoverso 1 neppure dopo l'esecuzione dell'espulsione.

#### Articolo 5

Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute del Codice civile svizzero del 5 ottobre 1984, le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo addizionale n. 7 saranno applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (articolo 160 CC e 8a tit. fin. CC) e, d'altro lato, di quelle concernenti l'acquisto della cittadinanza (articoli 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CC e 8b tit. fin. CC). Inoltre sono riservate talune disposizioni del diritto transitorio relative al regime matrimoniale (articoli 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a tit. fin. CC).

---

<sup>2</sup> Secondo il Governo, la dichiarazione interpretativa dell'articolo 6 § 1, contenuta nello strumento di ratifica, depositato il 28 novembre 1974 dalla Svizzera, riveste, in seguito alla sentenza resa il 29 aprile 1988 dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo nel ricorso Belilos (20/1986/118/167), un ruolo limitato unicamente alle contestazioni su diritti ed obblighi di carattere civile, ai sensi della suddetta disposizione.